

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

- La legge 241 del 7/08/1990 nota come legge sulla trasparenza amministrativa ha disposto le norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le quali, ispirandosi ai principi affermati dall'art. 97 della Costituzione, l'attività amministrativa e le procedure delle pubbliche amministrazioni sono state semplificate ed ordinate, con una disciplina rivolta a garantire la protezione dei diritti dei cittadini mediante l'attuazione del principio di legalità e la definizione di regole per l'esercizio tempestivo e puntuale delle pubbliche funzioni;
- La legge 241/90, dalla sua approvazione, ha subito varie modifiche ed integrazioni, in particolare con :
 - La legge 15 dell'11/02/2005 che ha modificato le disposizioni riguardanti i principi generali dell'azione amministrativa, il procedimento e la sua conclusione, il diritto di accesso agli atti;
 - La legge 80 del 14.05.2005, che ha disposto una nuova disciplina relativa alla conclusione del procedimento, alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso;
 - La legge 69 del 18.06.2009 che ha apportato modifiche sostanziali sia per quanto riguarda i tempi di conclusione del procedimento sia per quanto riguarda l'ambito di applicazione della legge, riconducendo in particolare a Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) alcuni istituti disciplinati dalla stessa legge 241/90;

L'art. 29 della stessa legge 241/90, nel testo sostituito e in parte integrato dall'art. 10 della Legge 69/2009 prevede :

- Al comma 1, 2° cpv, che, le disposizioni della legge 241/90 e precisamente l'art. 2 – bis (conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento), l'art. 11 (accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento), l'art. 15 (accordi tra pubbliche amministrazioni), art. 25 commi 5, 5bis e 6 (ricorsi concernenti il diritto di accesso), nonché quelle del capo IV bis (efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo) si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche;
- Al comma 2, che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla legge 241/90 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa legge;
- Al comma 2 bis e ter, che attengono ai LEP, concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti dalle pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, le disposizioni della legge 241/90 s.m.i. relative a :
 - La partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;
 - L'individuazione di un responsabile del procedimento amministrativo;
 - La conclusione del procedimento amministrativo entro il termine prefissato;
 - L'accesso alla documentazione amministrativa;
 - L'osservanza della durata massima dei procedimenti amministrativi;
 - La dichiarazione di inizio attività;
 - Il silenzio assenso;
 - Conferenza dei servizi.
- Al comma 2 quater che, "le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai comma 2 bis e 2 ter ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela";

TUTTO CIO' PREMESSO,

CONSIDERATO che :

- In merito ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, l'art. 2 della legge 241/90 così come modificato dalla legge 69/2009, prevede che se non diversamente stabilito in norme o in regolamenti, i termini di conclusione dei procedimenti sono di 30 giorni e che il regolamento dell'ente può determinare tempi più lunghi fino a 90 giorni ed in caso eccezionale fino a 180 giorni;
- L'art. 7 della legge 69/2009 al comma 3 prevede che le regioni e gli enti locali adeguino i propri regolamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge e quindi entro il 4 luglio 2010, (termine che per gli enti locali deve intendersi come ordinatorio);

DATO ATTO che questo Comune ha approvato il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17/11/1997;

RITENUTO necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale che tenga conto dell'evoluzione normativa e delle innovazioni organizzative e delle semplificazioni operative assicurate dall'informatica e dalla telematica, recependo in tal modo tutte le significative modifiche apportate negli anni alla legge 241/90;

PRESO ATTO che al regolamento è allegato a farne parte integrante e sostanziale l'elenco dei procedimenti amministrativi corredato di tutte le necessarie specificazioni relative all'iter procedimentale;

RICHIAMATO il parere favorevole rilasciato dal segretario comunale circa la regolarità tecnico gestionale e di correttezza amministrativa in merito alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis del D.L.vo n.267/2000;

CON VOTAZIONE unanime, espressa e controllata ai sensi di legge, presenti in aula e votanti n. 7 Consiglieri oltre al Sindaco,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in parte premessa e che si intendono qui integralmente riportate, il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto di n. 43 articoli;
2. Di approvare gli elenchi allegati a detto regolamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in cui sono riportati i procedimenti amministrativi propri dell'attività comunale;
3. Di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione degli aggiornamenti di detto elenco base che fosse necessario adottare nel futuro;
4. Di dare atto che il nuovo regolamento ed il relativo allegato sostituisce ed abroga quello approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17/11/1997.